



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra nella gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

CONSIDERATO che, nel corso del Comitato di Sorveglianza del PON SPAO 2014/2020 del 31/5/2017 INAPP è stato definito, rispetto all'ANPAL, Organismo Intermedio del PON SPAO.

VISTA la nota dell'ANPAL n. 8456 del 19/6/2017 di richiesta del piano di attuazione e di trasmissione della Convenzione che configura INAPP come Organismo Intermedio del PON SPAO;

VISTA la nota n. 4888 del 28/6/2017 con la quale l'INAPP ha fornito delle osservazioni rispetto alla Convenzione sopra indicata;

VISTO il Decreto n. 223 del 13/07/2017 di proroga delle attività al 31/12/2017 e di richiesta di un piano finanziario aggiornato con le attività dal 01/7/2017 al 31/12/2017;

VISTA la nota n. 5317 del 13/07/2017 con la quale l'INAPP, a seguito del Decreto 223 del 13 luglio 2017, ha trasmesso il piano finanziario e il nuovo piano delle attività aggiornato;

VISTO il Decreto 236 del 20/07/2017 con il quale è stato approvato il piano di attività presentato da INAPP con nota 5317 del 13/07/2017 e, contestualmente, è stato impegnato, ad integrazione di quanto già impegnato con DD 215 del 15/7/2016, DD 33 del 22/2/2017 e DD 193 del 12/06/2017, un ulteriore importo di € 7.237.230,21 per un totale complessivo dal 01/1/2016 al 31/12/2017 di € 39.573.165,69 a valere sul PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione".

VISTA la convenzione stipulata in data 26/10/2017 (registrata al n. 22 in data 8/11/2017) tra l'INAPP e ANPAL con la quale è stato definito il ruolo di Organismo Intermedio del PON SP/AO;

VISTO l'Addendum del 28 dicembre 2017 alla Convenzione stipulata in data 26/10/2017 (registrata al n. 22 in data 8/11/2017) tra l'INAPP e ANPAL, con il quale è stato rettificato in euro 66.958.002,00, l'importo complessivo attribuito all'INAPP con il ruolo di Organismo Intermedio per lo svolgimento delle attività a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione - PON SPAO.

VISTA la nota prot. 0010009 del 22/12/2017 con la quale l'INAPP ha trasmesso il Piano di Attuazione per il periodo 2018 – 2020 corredato dal Piano Finanziario;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

RITENUTO OPPORTUNO approvare il Piano di Attuazione presentato dall'INAPP per il periodo 2018 – 2020;

DECRETA

ARTICOLO 1

Approvazione

E' approvato il Piano di Attuazione per il periodo 2018 – 2020 presentato da INAPP in qualità di Organismo Intermedio del PN SPAO con nota prot 0010009 del 22/12/2017.

ARTICOLO 2

Contributo

Il contributo riconosciuto, a valere sul PON SPAO, a INAPP per la realizzazione delle attività previste per il periodo 2018 – 2020 ammonta, complessivamente, ad € 66.958,002,00.

Anche in relazione alla riprogrammazione dei Programmi operativi di competenza dell'ANPAL, l'Autorità di gestione si riserva, nel corso del periodo di programmazione, di richiedere modifiche o integrazioni al piano di attività, che si rendessero necessarie per assicurare il rispetto delle finalità del Programma Operativo nonché per raccordare alcune delle attività previste nell'ambito di una cornice unitaria.

Si riporta, nella tabella seguente, il piano finanziario approvato con il presente decreto:

Asse	P.I.	Azione	Ambito attività	Costi interni	Costi esterni	Totale
Occupazione	8i	8.5.6	1	1.630.667,00	463.200,00	2.093.867,00
	8i	8.5.6	2	7.188.866,27	139.200,00	7.328.066,27
	8i	8.5.6	3	1.343.104,41	168.500,00	1.511.604,41
	8i	8.5.7	1	1.395.918,54	2.697.000,00	4.092.918,54
	8ii	8.1.9	1	3.698.544,05	-	3.698.544,05
	Totale			15.257.100,27	3.467.900,00	18.725.000,27
Istruzione e formazione	10i	10.1.8	1	6.543.374,21	2.247.579,10	8.790.953,31
	10i	10.1.9	1	2.964.788,64	563.438,70	3.528.227,34
	10i	10.2.8	1	1.262.202,61	620.800,00	1.883.002,61
	10i	10.2.9	1	960.168,44	64.500,00	1.024.668,44
	10iii	10.3.8	1	1.574.141,17	579.350,00	2.153.491,17
	10iii	10.3.8	2	5.659.605,84	4.457.400,00	10.117.005,84
	10iv	10.4.11	1	4.632.652,20	1.068.000,00	5.700.652,20
	Totale			23.596.933,11	9.601.067,80	33.198.000,91
Capacità Istituzionale	11i	11.1.4	1	490.265,41	1.430.000,00	1.920.265,41
	11i	11.1.4	2	10.000,00	1.380.600,00	1.390.600,00
	11i	11.1.4	3	47.000,00	331.500,00	378.500,00
	11i	11.1.4	4	8.280.308,70	965.326,71	9.245.635,41
	Totale			8.827.574,11	4.107.426,71	12.935.000,82
Assistenza Tecnica	Informazione e comunicazione			726.924,21	1.373.075,79	2.100.000,00
	Totale			726.924,21	1.373.075,79	2.100.000,00
TOTALE GENERALE				48.408.531,70	18.549.470,30	66.958.002,00

ARTICOLO 3

Ammissibilità della spesa

Sono ammissibili le spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020. I target di spesa che INAPP dovrà rispettare sono calcolati secondo quanto previsto dalla suddetta Convenzione del 26/10/2017.

ARTICOLO 4

Programmazione e realizzazione delle attività

Nel periodo compreso dal 01/01/2018 al 31/12/2020 INAPP realizzerà il piano di attività approvato, secondo quanto previsto dalla predetta Convenzione del 26/10/2017 e, comunque, conformandosi alle disposizioni comunitarie di riferimento e ferma restando la validità – per quanto in esse non previsto ed ove compatibili – delle disposizioni normative e regolamentari applicabili ad INAPP, in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento. Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto nonché al piano di attività annuale approvato, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta di INAPP pena il mancato riconoscimento dei costi. Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

ARTICOLO 5

Raccordo delle attività contenute nel piano di attuazione nell'ambito del quadro di attuazione del Programma Operativo SPAO

Allo scopo di assicurare il coordinamento e la coerenza delle attività del piano di attuazione con ulteriori iniziative, poste in essere da altri soggetti, in attuazione del medesimo Programma Operativo, ANPAL costituirà un Comitato tecnico scientifico, con carattere di terzietà, ove sarà assicurata la partecipazione di INAPP.

Con riferimento alle azioni finalizzate alla “Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) ...”, verrà istituito un comitato paritetico ANPAL – INAPP, allo scopo di raccordare più specificamente le attività, anche al fine di addivenire ad un efficace utilizzo dei relativi prodotti con finalità di carattere gestionale, ivi incluso il miglioramento delle attività di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

ARTICOLO 6

Proprietà intellettuale ed utilizzo dei prodotti

La proprietà intellettuale dei prodotti di ricerca, dei sistemi informativi, degli applicativi, delle banche dati e di ogni altro prodotto realizzato dall'INAPP nell'ambito delle attività delegate è di titolarità esclusiva dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

Tutti i prodotti andranno inviati all'ANPAL almeno 5 giorni prima della pubblicazione ufficiale ed in ogni caso entro i termini previsti dal piano di attuazione.

L'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, in qualità di Autorità di gestione del PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione, potrà pienamente utilizzare i prodotti di ricerca, i sistemi informativi, gli applicativi, le banche dati ed ogni altro prodotto realizzato. L'ANPAL potrà inoltre comunicare i medesimi a terzi ove ciò rientri nelle finalità del PON SPAO.

Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)